



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

Via V. Veneto n°52 64027 e mail- segreteria@comune.santomero.te.it

Cod.Fisc. 82002660676 P.Iva 00523850675 Tel. 0861/88098- Fax 0861/88555

ORDINANZA SINDACALE N°10 DEL 16.03.2020

OGGETTO: Misure urgenti di contenimento e contrasto al diffondersi del Virus Covid-19. CHIUSURA AL PUBBLICO PARCHI E GIARDINI COMUNALI E CIMITERI COMUNALI.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 3;
- il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- il DPCM del 25/02/2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; - il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 35;
- la Circolare prot. n. 15350 del 02/03/2020 del Ministero dell'Interno;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 04 Marzo 2020 con il quale è stato disciplinato in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative allo scopo



di contrastare e limitare il diffondersi del Covid -19 ed è stata disposta l'applicazione di nuove misure di contenimento del virus sull'intero territorio nazionale;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma b) del detto D.P.C.M., che prevede la sospensione delle manifestazioni, degli eventi e degli spettacoli, di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 6 dell'8 Marzo 2020, con il quale sono state disciplinate in modo unitario e più restrittivo ulteriori interventi e misure attuative allo scopo di contrastare e limitare il diffondersi del Covid -19 ed è stata disposta l'applicazione di nuove misure di contenimento del virus sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo n. 2 dell'8 marzo 2020;

VISTO il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Marzo 2020, con il quale le più rigorose misure di contenimento del Covid -19 di cui all'art. 1 del D.P.C.M. dell'08/03/2020 sono state estese all'intero territorio nazionale, con efficacia fino al 03 aprile;

VISTO il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 Marzo 2020, con il quale le più rigorose misure di contenimento del Covid -19, efficacia fino al 25 Marzo 2020;

CONSIDERATO che in particolare il DPCM del 9 Marzo 2020 prevede espressamente : *“è necessario evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonchè all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”*;

TENUTO CONTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sul territorio nazionale e della conseguente necessità di adottare, nel rispetto del principio di precauzione, misure proporzionali ed adeguate alla prevenzione della diffusione del virus anche sul territorio comunale;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 7 del 10.03.2020, con la quale è stata disposta l'apertura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso;

RITENUTO, alla luce dell'inasprimento delle misure di cui al nuovo D.P.C.M. che vieta ogni forma di assembramento di persone anche in luoghi pubblici e che limita drasticamente ogni forma di spostamento dei cittadini sul territorio nazionale in una fase come quella attuale in cui si registra a livello nazionale e locale un incremento significativo dei contagi, nonché in considerazione dell'impossibilità di prevedere modalità di svolgimento contingentate o comunque idonee a evitare non solo l'assembramento ma anche tali da garantire ai cittadini la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, oltre che di assicurarne l'effettivo controllo, che sussistano allo stato le condizioni di cui all'art. 50, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 e ss. mm. ed ii., per procedere alla chiusura al pubblico di tutti i parchi e giardini comunali e dei cimiteri comunali, dalla data del presente provvedimento e sino alla cessazione di efficacia del D.P.C.M. del 09/03/2020 e, comunque, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e facendo salve eventuali successive disposizioni;

CONSIDERATO che lo stesso D.P.C.M. pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

CONSIDERATO che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Sant'Omero ed allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi del D.P.C.M. citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

RITENUTO, quindi, di disporre, la chiusura al pubblico di parchi, giardini comunali, aree attrezzate e cimiteri comunali di Sant'Omero e Poggio Morello, sino al giorno 3 aprile 2020 incluso, garantendo per questi ultimi, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di cinque persone;

VISTO l'articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa e qui da intendersi richiamate ed approvate, ed impregiudicata la revoca al venir meno dei presupposti giuridici e di fatto, e fatte salve proroghe con decorrenza dalla data del presente provvedimento e sino al 03/04/2020, data di cessazione di efficacia del D.P.C.M. del 09 Marzo 2020, e, comunque, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e facendo salve eventuali successive disposizioni:

1. Il divieto di accesso al pubblico a parchi, giardini ed aree verdi non recintate
2. La chiusura al pubblico dei cimiteri comunali di Sant'Omero e Poggio Morello garantendo per questi ultimi, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di cinque persone e comunque riservandosi successive disposizioni, anche all'esito dell'evoluzione normativa ed epidemiologica;

AVVERTE

Che la mancata ottemperanza all'ordinanza comporterà la denuncia all'autorità giudiziaria i provvedimenti di cui all'art. 650 del codice penale.

DISPONE

1. Che il presente provvedimento sia pubblicato sull'Albo Pretorio online di questo Ente e sul sito web del Comune di Sant'Omero
2. Che il presente provvedimento sia comunicato al Segretario Generale ed a tutti i responsabili di Servizio.
3. Che la Polizia Locale sia incaricata della verifica dell'osservanza degli ordini e delle disposizioni contenuti nel presente provvedimento, unitamente alle altre forze di Polizia, e nel rispetto delle misure di coordinamento della Prefettura.

La trasmissione del presente provvedimento:

- al Sig. Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Teramo;
- al Sig. Questore di Teramo;
- Al Comando di Stazione Carabinieri di Nereto;
- Al Sig. Comandante del Comando Carabinieri Forestali di Nereto;
- Al Comando della Polizia Locale di Sant'Omero;
- Al Responsabile dell'Area Tecnica;

Avverso il presente atto è possibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tar entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica, comunicazione o pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Sant'Omero ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Sant'Omero, 16/03/2020

Il Sindaco
Avv. Andrea Luzzi

